

« In caso di delitto la sospensione della condanna può esser subordinata al risarcimento del danno cagionato » e qui aggiungerei: « che già sia stato liquidato nella sentenza... ».

PRESIDENTE. Questa sarebbe una aggiunta.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Precisamente.

...e poi continuerebbe: « o al pagamento di una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno stesso, o ad una riparazione di cui all'articolo 38 del codice penale, od anche... ».

DANE O EDOARDO. Non che.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. E sia.

...del codice penale, non che al pagamento delle spese del procedimento, entro un termine da prefiggersi nella sentenza ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campus-Serra.

(Non è presente).

Perde l'iscrizione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini.

LUCCHINI LUIGI. Creda bene l'onorevole ministro che io non tengo affatto all'accettazione dei miei emendamenti; io tengo soltanto alla migliore redazione della legge, unicamente a questo. Ora, appunto perchè ho approfittato anch'io della discussione fin qui fattasi, son venuto modificando le mie proposte. Poichè, onorevole relatore, non si devon mettere le colonne d'Ercole in nessun lavoro, mai, e tanto meno in un lavoro legislativo.

Dunque, l'articolo 2, che riproduce sostanzialmente una disposizione della mia proposta di legge, tenendo conto di quanto specialmente dissero gli onorevoli Daneo e Colombo-Quattrofrati, ha mestieri di una formola più precisa, che faccia intendere come nella stessa sentenza di condanna debba determinarsi la somma che dev'esser soddisfatta.

L'onorevole ministro nel suo nuovo testo ha migliorato certamente l'articolo 2, tenendo conto del mio primo emendamento. Ma credo che ancora il precetto non sia limpidamente formolato.

Laonde, per svolgere e abbracciare bene tutto, anche riguardo alla riparazione dell'articolo 38, che era stato lasciato fuori dalla Commissione, io propongo si dica così:

« Trattandosi di condanna per delitto, la sospensione di cui nell'articolo precedente può esser subordinata al pagamento di una somma, determinata nella sentenza, a titolo di risarcimento del danno cagionato o di riparazione circa l'articolo 38 del codice penale, nonchè al pagamento delle spese processuali, entro un termine da prefiggersi nella sentenza ».

In tali termini si dice tutto quello che si deve dire, e molto più chiaramente. La determinazione della somma a titolo di danni o di riparazioni è il caposaldo del precetto.

Ringrazio poi il collega Daneo che è venuto in mio soccorso per toglier l' « ovvero » riguardo alle spese processuali. Ma il « nonchè » mi pare più espressivo del suo « o anche », a far intendere che le due cose possono stare insieme e disgiunte.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta la formula proposta dall'onorevole ministro?

GRIPPO, *relatore*. Accetto tutto quello che ci fa andare avanti. (Si ride).

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta la proposta dell'onorevole Lucchini o insiste nella formula presentata?

DANE O EDOARDO. Permetta: io non vorrei far perder tempo alla Camera, ma segnalo che nell'ultima proposta dell'onorevole Lucchini c'è un pericolo, perchè si accenna al pagamento di una somma determinata nella sentenza a titolo di risarcimento del danno cagionato; e sparirebbe completamente il concetto della provvisoria.

GRIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIPPO, *relatore*. A furia di sottilizzare si comprende che si arriva al risultato di creare la confusione. Il concetto è molto semplice: l'onorevole Daneo, unendosi all'onorevole Colombo-Quattrofrati, dice che v'è un pericolo; quale? Che se la sentenza accorda la sospensione della condanna condizionatamente al risarcimento del danno e non liquida contemporaneamente il danno, rimangano dubbi che possono dar luogo a gravi dispute e sopraffazioni, che rendano frustraneo il beneficio. Ed allora l'onorevole ministro e il relatore della Commissione (la quale è assente ed irreperibile) dichiarano che accettano l'emendamento nel senso che si dica: subordinata al pagamento del danno liquidato in sentenza o di una somma in conto della liquidazione, nonchè delle spese giudiziali. Mi pare dunque poichè la cosa è chiara, che possiamo votare l'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Calissano ritira o mantiene il suo emendamento?

CALISSANO. Io ritiro il mio emendamento, ma anche a questo proposito mi permetto rivolgere all'onorevole ministro una raccomandazione, che cioè con circolari non si venga poi ad alterare lo scopo della legge e l'applicazione sua. Non vorrei che ai procuratori generali ora o più tardi si raccomandasse di suggerire ai funzionari del pubblico ministero ed ai Collegi di usare molta parsimonia nel concedere la sospensione della condanna senza l'obbligo del pagamento delle spese. Purtroppo queste circolari avrebbero ascolto proprio nei casi nei quali il rigore sarebbe doveroso, e i me-